

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 10 - "Sanità Veterinaria"

Liquidazione indennizzo art. 21 Legge regionale 15/2000 - Benfari Calogera - Cod. aziendale IT007AG061

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R n.8 febbraio 1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218, pubblicata nella G.U.R.I. n 144 del 21 giugno 1988, recante "Misure per la lotta contro l'Afta Epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" e in particolare l'art. 21 che fissa l'indennizzo spettante agli allevatori in misura pari al valore di mercato, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20 luglio 1989 n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20%;
- VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 10, con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 con cui è stato approvato il Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 25 agosto 1989, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218;
- VISTA la circolare regionale 22/05/1990 n. 549 recante "Liquidazione dell'indennità di abbattimento previsto dalla Legge 218/88;
- VISTO il D.M. 19 agosto 1996, n. 587, pubblicato nella G.U.R.I. n. 272 del 20 novembre 1996 concernente modificazioni al Regolamento per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2.6.88, n. 218;
- VISTA la circolare regionale 16 ottobre 2000, n. 1033, recante "Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive";
- VISTA la nota del Comune di Caltabellotta, prot. n. 3160 del 09/03/2018, con cui è stata trasmessa l'istanza datata 03/01/2018 della sig.ra Benfari Calogera, titolare dell'allevamento ovino con codice aziendale IT007AG061, per la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 della legge regionale 15/2000, relativo alle perdite zootecniche subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, per n. 48 ovini;
- VISTI i verbali del 13 e del 15 dicembre 2017 con i quali l'ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Sciacca – ha accertato la causa di morte dei capi da indennizzare;

- VISTE le note prot. n. 88327 del 28/05/2018 e n. 0175497 del 24/10/2018, con le quali l'ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Sciacca ha precisato specie, razza e categoria dei capi da indennizzare;
- VISTA l'ordinanza sindacale di distruzione delle carcasse dei capi deceduti a seguito dell'attacco di cani randagi n. 49 del 18/12/2017;
- VISTA l'attestazione del Sindaco del Comune di Caltabellotta datata 11/06/2018, relativa alla piena esecuzione, da parte dell'allevatore, dell'ordinanza n. 49 del 18/12/2017;
- VISTA l'attestazione del Sindaco del Comune di Caltabellotta pervenuta con nota prot. 7219 dell'11/06/2018 relativa al rispetto, da parte dell'allevatore, delle norme stabilite dall'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34, dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/54 e dalla Legge 218/88;
- VISTA la determina sindacale dell'11/06/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Caltabellotta ha quantificato in € 8.119,20 l'indennizzo da corrispondere all'allevatore;
- VISTA le note prot. 78357 del 23/10/2018 e prot. n. 80444 del 31/10/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti al Comune di Caltabellotta in ordine alla determina sindacale di indennizzo;
- VISTI la nota prot. 13800 del 02/11/2018, con cui il Comune di Caltabellotta ha trasmesso la determina sindacale del 31/10/2018 che ridetermina l'indennizzo da corrispondere in € 6.130,40;
- VISTO il DDS n. 1145 del 16/12/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale Salute il 04/01/2021 n. 1279, con il quale è stata impegnata sul capitolo n. 416532 del bilancio regionale "spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti" - codice Siope U.1.10.05.03.001 - la somma di € 14.030,38 per far fronte alle richieste di indennizzo degli allevatori aventi diritto ai sensi dall'art. 21 della legge regionale 15/2000;
- CONSIDERATO che la documentazione pervenuta unitamente all'istanza risulta conforme alle disposizioni della legge regionale 15/2000 e verificata l'esatta quantificazione della somma dovuta all'allevatore;
- VISTA la comunicazione favorevole del 22/04/2021 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i a carico di Benfari Calogera;
- VISTO il D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis" che ha prorogato al 30/06/2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a € 5.000,00;
- RITENUTO di dover erogare in favore della sig.ra Benfari Calogera la somma di € 6.130,40 quale indennità dovuta per le perdite zootecniche di n. 48 ovini subite ad opera di cani randagi o inselvaticiti;

D E C R E T A

- ART.1) Per i motivi in premessa indicati, si dispone la liquidazione della somma di € 6.130,40 (seimilacentotrenta/40) in favore della sig.ra Benfari Calogera, titolare dell'allevamento ovino codice aziendale IT007AG061 nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], a valere sull'impegno assunto con il DDS n. 1145 del 16/12/2020 sul capitolo 416532 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, Codice Siope U.1.10.05.03.001, per l'indennità dovuta ai sensi della Legge 15/2000 relativa alle perdite zootecniche di n. 48 ovini subite ad opera di cani randagi o inselvaticiti.
- ART. 2) Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Salute per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

Palermo, li 07/06/2021

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)